



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

Cod.Fisc/P.Iva: 02143040018

E-mail: tecnicocomunale@comunesangiorgio.it – P.E.C.: tecnico.sangiorgio@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO

N. 10/2024 Reg. Ord.

Prot. 2828

San Giorgio Canavese, - 8 APR. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che in data 17/11/2023 al prot. 7300 è pervenuto esposto con "segnalazione di presunto abuso edilizio ai sensi dell'art. 59 della L.R. 56/1977 e dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001" relativo alla copertura e canalizzazione delle acque di derivazione del Torrente Orco nel tratto che scorre nell'area identificata al fg. "omissis" n. "omissis";

Considerato che nel suddetto esposto viene richiesto a questo Comune di voler svolgere i dovuti accertamenti istruttori;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. 7536 del 28/11/2023 notificata a mezzo PEC alla società proprietaria dell'immobile;

Visto il verbale di sopralluogo in data 21/12/2023 prot. 8257 durante il quale si è accertato che "sul confine Ovest del terreno fg. "omissis" n. "omissis" è presente un tubo di canalizzazione di un fosso irriguo in cls che presenta in alcuni punti evidenti dissesti. Sopra il tubo è presente una recinzione costituita da cordolo in c.a. fino al piano del piazzale dell'immobile (H circa 80/90 cm.) con soprastante ringhiera metallica (H circa 140 cm.) avvitata. La recinzione presenta in più punti segni di cedimenti e dissesti";

Accertato che nell'archivio edilizio di questo Comune non sono presenti titoli edilizi rilasciati per l'edificazione della recinzione (costituita dal cordolo in c.a. avente anche funzione di contenimento del piazzale di pertinenza dell'immobile) rilevata in sede di sopralluogo, che si presume realizzata tra la fine degli millenovecentosettanta e l'inizio degli anni millenovecentootanta;

Considerato che:

- la costruzione è stata realizzata in assenza del prescritto titolo edilizio;
- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;
- come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;
- la giurisprudenza è granitica nel ritenere che l'ordine di demolizione ha natura di "atto dovuto e vincolato" e pertanto si ritiene sufficiente, ai fini del soddisfacimento del requisito motivazionale, la "descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività" (così Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299). Si è precisato, infatti, come l'ordinanza di demolizione non necessiti di una motivazione basata su un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata; peraltro, il decorso del tempo "non implica un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti" (così Cons. Stato, sez. VII, 24 gennaio 2024, n. 659).

Visto l'art. 37 comma 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

ORDINA

alla Soc. "omissis", con sede in "omissis" (TO), via "omissis", C.F. "omissis", quale attuale proprietaria dell'immobile,

di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla demolizione del tratto di recinzione descritta in parte narrativa - cordolo fuori terra in c.a., avente anche funzione di contenimento del piazzale di pertinenza dell'immobile (H circa 80/90 cm.) con soprastante ringhiera metallica (H circa 140 cm.) avvitata - presente sul confine Ovest dell'immobile identificato a catasto al fg. "omissis" n. "omissis", edificata in assenza di titolo edilizio.

Il personale della Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente (T.A.R. PIEMONTE – Corso Stati Uniti 45 – 10129 TORINO);

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si comunica che responsabile del procedimento, avviato in data 28/11/2023 con nota prot. 7536, è il Responsabile del Servizio Tecnico geom. PERINO Marco.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Tecnico – via Dante 25

tel. 0124-32121 – fax. 0124-325106

E-mail: tecnicocomunale@comunesangiorgio.it – PEC: tecnico.sangiorgio@cert.ruparpiemonte.it.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Perino Marco

firmato in originale

